



REGIONE MARCHE
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – BANDO MISURA 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Sottomisura 6.1. – Aiuti all'avviamento per l'insediamento di giovani agricoltori

Obiettivi

La misura intende favorire l'insediamento di giovani agricoltori per garantire il ricambio generazionale nelle imprese agricole marchigiane.

Destinatari del bando

Giovani Agricoltori, di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di sostegno, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda.

Annualità

2022

Dotazione finanziaria assegnata

Euro 2.050.000,00 sottomisura 6.1

Euro 11.437.000,00 sottomisura 4.1

Euro 2.690.000,00 sottomisura 6.4.A azioni 1) Agriturismo 2) Agricoltura Sociale 4) Trasformazione di prodotti agricoli solo come input)

Scadenza per la presentazione delle domande

14/04/2022 ore 13,00

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Andrea Sileoni – Funzionario della *Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale*.

Telefono 071-806.3751 – **Indirizzo mail:** andrea.sileoni@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	4
2. Obiettivi e finalità	8
3. Ambito territoriale	9
4. Dotazione finanziaria	9
5. Descrizione del tipo di intervento	9
5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto	9
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	9
5.1.2 <i>Requisiti dell'impresa</i>	11
5.1.3 <i>Requisiti del progetto</i>	13
5.2 Tipologia dell'intervento	18
5.2.1 <i>Aiuto all'avviamento della nuova impresa</i>	18
5.2.2 <i>Finanziamento del piano di sviluppo aziendale con altre sottomisure del PSR</i>	18
5.3 Spese ammissibili	19
5.3.1 <i>Spese ammissibili per la sottomisura 6.1</i>	19
5.3.2 <i>Spese ammissibili per le altre sottomisure del Pacchetto Giovani</i>	19
5.3.3 <i>Entità dell'aiuto all'avviamento della nuova impresa</i>	20
5.3.4 <i>Entità degli aiuti delle misure del piano di sviluppo aziendale</i>	20
5.4 Selezione delle domande di sostegno	20
5.4.1 <i>Criteri utilizzati per la selezione delle domande</i>	20
5.4.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	24
6. Fase di ammissibilità	24
6.1 Presentazione della domanda di sostegno	24
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	25
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	25
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda</i>	26
6.1.4 <i>Documentazione prevista per accedere al sostegno delle sottomisure attivate a pena di inammissibilità</i>	26
6.1.5 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	26
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno	28
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	28
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	29
6.2.3 <i>Richiesta di riesame</i>	29
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	29
6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	30
7. Fase di realizzazione e pagamento	30
7.1 Variazioni progettuali	31

7.1.1	<i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i>	31
7.1.2	<i>Documentazione da allegare</i>	32
7.1.3	<i>Istruttoria delle domande</i>	32
7.2	Modifiche progettuali non sostanziali	32
7.3	Domanda di pagamento dell'acconto/anticipo	33
7.3.1	<i>Presentazione delle domande</i>	33
7.3.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	34
7.4	Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)	34
7.4.1	<i>Presentazione delle domande</i>	34
7.4.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	36
7.5	Domanda di pagamento di saldo	36
7.5.1	<i>Presentazione delle domande</i>	36
7.5.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	39
7.6	Impegni dei beneficiari	39
7.6.1	<i>Disposizioni in materia di informazione e pubblicità</i>	40
7.7	Controlli e sanzioni	41
7.8	Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	42
7.9	Informativa trattamento dati personali e pubblicità	42

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

Agricoltore in attività: la disciplina dell'agricoltore in attività è stabilita dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti all'insediamento.¹

Autorità di Gestione: l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche.

Beneficiario: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

Cantierabilità: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.), fatte salve eventuali specifiche deroghe previste dal bando.

Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Coltura permanente: colture arboree, arbustive specializzate e perenni con durata vegetativa ed economica maggiore di 10 anni secondo quanto riportato nella letteratura, con esclusione di impianti forestali, rapido accrescimento (Short Rotation) e di tutti quelli finanziabili con le misure forestali.

Capo azienda: responsabile o corresponsabile civile e fiscale di un'impresa agricola con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.

Comitato di Coordinamento di Misura (CCM): comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria, esamina le richieste di riesame della domanda a seguito della presentazione di memorie scritte. È costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale della misura 6.1.

Computi metrici semplificati: computi metrici elaborati dal tecnico abilitato (liberi professionisti iscritti agli Ordini e Collegi competenti nelle materie di interesse nell'elaborazione delle proposte progettuali) tramite il sistema regionale SIAR applicando i costi unitari di riferimento.

Costi unitari di riferimento: valori adottati dalla Regione Marche per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale e resi disponibili nell'ambito dello stesso sistema Informativo.

Conto Corrente Dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

¹ agricoltore in attività: ai sensi del DM MIPAAF prot. 6513 del 18 novembre 2014 sono considerati agricoltori in attività i soggetti che dimostrano uno dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda UNICA. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo.

Contributo alle sottomisure attivate: sostegno riconosciuto al beneficiario del Pacchetto Giovani con riferimento alle sottomisure attivate.

Decisione individuale di concedere il sostegno: provvedimento del Dirigente responsabile di misura con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

Decorrenza dell'insediamento: la data in cui inizia l'insediamento dell'azienda, che coincide:

- ✓ con la data di iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali - coltivatori diretti", della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per le imprese individuali
- ✓ con la data di assunzione della carica di amministratore per le società di persone, o di socio amministratore (unico o delegato) per le società di capitali e cooperative, qualora le stesse risultino già iscritte alla sezione speciale "imprese agricole" della C.C.I.A.A.

Demarcazione: termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari.

Domanda di sostegno: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

Domanda di pagamento: domanda che il beneficiario presenta per ottenere il pagamento.

DOP: Denominazione di Origine Protetta – Marchio comunitario di origine di prodotti le cui caratteristiche dipendono esclusivamente dal territorio.

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale².

EROA: elenco regionale degli operatori agrituristici.

EROAS: elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale.

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

Giovane agricoltore: soggetto (persona fisica) di età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore a 40 (41 anni non compiuti) anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda (art.2 lett. n del Reg. UE 1305/2013).

IGP: Indicazione Geografica Protetta – Marchio comunitario di origine di prodotti la cui caratteristica principale dipende dal territorio.

²Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

Imprenditore Agricolo Professionale (IAP): Per ottenere la qualifica è necessario dimostrare il possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo all'attività agricola, ricavare almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro dall'attività agricola. Nel caso in cui l'imprenditore operi in zona svantaggiata di cui all'art. 17 del Reg. CE n. 1257/99 i requisiti sopra richiamati sono ridotti dal 50% al 25%. (art. 1 D.lgs 99/2004 e art. 1 D.lgs 101/2005).

Impresa in Difficoltà: l'impresa che ricade almeno in una delle seguenti circostanze:³

1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate⁴;
2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate⁵;
3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
5. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - ✓ il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ✓ il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006* per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr paragrafo 6 dell'art. 1).

Insedimento: processo che inizia nel momento in cui il giovane agricoltore acquisisce per la prima volta la titolarità dell'azienda (capo azienda) e si conclude con l'attuazione del Piano aziendale e può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, la data di insediamento è la data in cui il richiedente esegue o completa una o più azioni connesse all'insediamento (art.2 lettere n) e s) del Reg. UE 1305/2013 modificato dal Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017).

Insedimento plurimo: insediamento di più giovani nell'ambito della stessa società.

³ Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma.

⁴ Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

⁵ Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE

Micro impresa: l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

Pacchetto Giovani: modalità di progettazione integrata della sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" che consente al giovane di beneficiare contestualmente del premio all'avviamento e del contributo previsto dalle sottomisure attivate (M. 1.1, M. 2.1, M. 4.1, M. 6.4A).

Piano di sviluppo aziendale (PSA): piano che il giovane agricoltore deve presentare contestualmente alla domanda di sostegno da cui emerge la situazione iniziale dell'azienda, le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo della stessa, il piano degli investimenti e le eventuali sottomisure attivate. Il piano è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n 807/2014.

Piccola impresa: è l'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

Premio all'avviamento: sostegno erogato con la sottomisura 6.1 quale aiuto all'avviamento di imprese condotte da giovani agricoltori.

Prezzari di riferimento: ai fini della verifica della ragionevolezza dei costi, vengono applicati i costi di riferimento in relazione a talune tipologie di costi, ivi incluse strutture, macchine, attrezzature agricole ed impianti;

Produzione Standard CREA (PS CREA): potenziale produttivo dell'azienda agricola calcolato sulla base del valore medio delle produzioni agricole aziendali, relative alle coltivazioni e agli allevamenti, come prevede il Regolamento (CE) n. 1242/2008.

Produzione Standard Totale Aziendale (PS Az.): potenziale produttivo dell'azienda agricola calcolato sulla base sia dei valori standard CREA (cfr. all. 1 presente bando) che di quelli regionali (cfr. all. 2 presente bando).

Potenza motrice delle macchine agricole semoventi (KW): rapporto di conversione: 1 CV (cavallo vapore) = 0,73 Kw - 1HP = 0,74 Kw. 1Kw = 1,36 CV

QM: Qualità garantita dalle Marche – Marchio regionale di qualità della Regione Marche riconosciuto a livello comunitario.

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno.

Scheda di costo semplificato: schede redatte su SIAR sulla base dei costi unitari di riferimento individuati dalla Regione; debbono essere sottoscritte digitalmente dal tecnico che può allegare gli elaborati progettuali; sono soggette alle regole di conservazione documentale della Regione Marche. Esse restano accessibili al professionista con le medesime credenziali utilizzate per la loro redazione. Analogamente, alle schede prodotte dal tecnico incaricato potrà accedere l'impresa cliente che potrà richiamarle nell'ambito delle domande di contributo in corso di presentazione, senza ulteriori adempimenti, e complete degli elaborati progettuali allegati a cura del professionista firmatario.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricoltura Regionale.

SIB: Sistema Informativo Biologico.

Sostegno: l'insieme del premio all'avviamento e del contributo relativo alle sottomisure attivate.

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA) La Struttura decentrata territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Ai fini del PSR 2014/2020, sono escluse dalla SAU le superfici forestali, salvo gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della LR. 6/2005 e le superfici a bosco in attualità di coltura di cui alla L.R.12/2016, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino).

TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE:

"trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

"commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;

UBA: Unità Bovine Adulte. La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza media annuale delle singole categorie animali nei relativi coefficienti definiti.

Unità di Lavoro Aziendale (ULA): una Unità di Lavoro Aziendale (ULA) corrisponde a 1.800 ore/anno di lavoro in azienda. Ai fini dei bandi del PSR sono utilizzate tabelle standard⁶ di correlazione tra le diverse attività aziendali e le ore necessarie al loro svolgimento in un anno.

Utenti Macchine Agricole (ex UMA): soggetti cui viene erogata l'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica sulla base di quanto disposto dal DM 454/2001⁷.

2. Obiettivi e finalità

La misura si pone l'obiettivo di favorire l'insediamento di giovani agricoltori nel settore agricolo marchigiano al fine di migliorare la competitività delle imprese, grazie alla maggiore dinamicità e propensione agli investimenti dei giovani imprenditori.

L'insediamento viene sostenuto mediante un aiuto all'avviamento (sottomisura 6.1) e con l'opportunità di accedere contestualmente a misure che supportano l'acquisizione delle necessarie competenze tecniche e la realizzazione degli investimenti strutturali in azienda (M. 1.1, M.2.1, M. 4.1, M. 6.4A1, 6.4A2, 6.4A4).

Elemento fondamentale dell'insediamento è la realizzazione di un piano di sviluppo che garantisca una innovazione aziendale, sia essa tecnologica o no, ovvero orientata alla competitività o alla tutela dell'ambiente o alla prevenzione o mitigazione dei cambiamenti climatici.

Ai beneficiari in posizione utile in graduatoria sarà garantita la concessione di tutti gli aiuti relativi alle sottomisure indicate nella domanda di sostegno tra quelle previste nel "pacchetto giovani" del presente bando, fatte salve le condizioni di accesso previste dai relativi bandi regionali.

⁶ Allegato 1 (con esclusione della sezione B) e 2 al Regolamento Regionale 04 novembre 2013, n. 6 "Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21, da applicarsi ai sensi dell'articolo 15 Regolamento regionale n 2 del 19 marzo 2020.

⁷ DM 454/2001 – "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica."

3. Ambito territoriale

La Sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari ad € **16.177.000,00**

- Tabella relativa alla gestione finanziaria del pacchetto giovani

Sottomisure	Dotazione massima per ciascuna sottomisura
	Anno 2022
Sottomisura 6.1	2.050.000,00
Sottomisura 4.1.	11.437.000,00
Sottomisura 6.4.A (*)	2.690.000,00
Dotazione massima pacchetto	16.177.000,00

(*) la dotazione è complessiva per tutte le azioni ammesse al sostegno: 1) Agriturismo; 2) Agricoltura Sociale (Agrinido e longevità attiva); 4) Trasformazione di prodotti agricoli solo come input.

Nella tabella sono riportate le dotazioni massime per ciascuna sottomisura e la dotazione totale per il pacchetto giovani. Si potrà pertanto scorrere in graduatoria fino a che non verrà superata l'intera dotazione assegnata al pacchetto giovani o le dotazioni massime assegnate alle singole sottomisure.

La dotazione finanziaria disponibile è al netto della quota del 10% che è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda di sostegno.

5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

L'aiuto all'insediamento di cui al presente bando può essere concesso ai giovani imprenditori che al momento della presentazione della domanda rispettano le seguenti condizioni:

- 1) hanno una **età compresa fra i 18 anni** (compiuti) e **i 40 anni** (non compiuto il quarantunesimo anno);
- 2) sono insediati, per la prima volta, in qualità di capo azienda **da non più di 24 mesi**. A tal fine la data di riferimento è costituita dalla data di iscrizione alla CCIAA per le ditte individuali e di acquisizione della qualifica di amministratore nel caso di insediamento in società già iscritte nella sezione speciale "imprese agricole";
- 3) possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate. La competenza professionale è dimostrata con il possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - ✓ un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o diploma assimilabile, o un titolo conseguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura o ad essi parificati;
 - ✓ un'esperienza almeno biennale come lavoratore agricolo (operaio agricolo, bracciante, o coadiuvante di impresa agricola familiare) accompagnata da attività formativa professionale della durata complessiva di almeno 100 ore con verifica finale. A tal fine si considerano validi soltanto i corsi formativi, specifici per giovani agricoltori, finanziati con il PSR Marche.

Qualora il giovane agricoltore, al momento della presentazione della domanda, non possieda adeguate qualifiche e competenze professionali, è concesso un periodo non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, per acquisirle tramite le azioni di formazione e consulenza previste e descritte nel piano di sviluppo aziendale.

- 4) risultano regolarmente iscritti all' INPS – gestione agricola, anche con riserva;
- 5) sono in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E. o di un permesso di soggiorno di durata almeno pari all'impegno di conduzione dell'impresa agricola in qualità di capo azienda, impegno previsto dalla vigente normativa sullo Sviluppo Rurale e dal PSR Marche 2014-2020.

Per primo insediamento, in qualità di capo dell'azienda, si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale di un'impresa agricola in qualità di:

- 1) titolare di un'impresa agricola individuale;
- 2) amministratore unico oppure insieme ad altri eventuali amministratori giovani agricoltori (insediati da meno di 5 anni), di società di persone avente per oggetto l'esercizio esclusivo di attività agricola;
- 3) socio amministratore unico o delegato di società di capitale avente per oggetto l'esercizio esclusivo di attività agricola, nonché titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria;
- 4) socio amministratore unico o delegato di società cooperativa avente per oggetto l'esercizio esclusivo di attività agricola.

I requisiti di cui ai punti 3 e 4 devono essere posseduti anche in eventuali società controllanti o collegate.

Il giovane agricoltore che si insedia per la prima volta in qualità di capo azienda in una società agricola preesistente, se già socio della stessa, non deve avere mai acquisito la qualifica di socio amministratore e/o di socio con potere di firma, pena l'esclusione della domanda.

L'inizio dell'insediamento è determinato:

- dalla data di iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali - coltivatori diretti", della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per le imprese individuali;
- dalla data di assunzione della carica di amministratore per le società di persone o di socio amministratore (unico o delegato) per le società di capitali e cooperative, qualora le stesse risultino già iscritte nella sezione speciale "imprese agricole" della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). Se la data di iscrizione alla sezione speciale "imprese agricole" è successiva alla data di assunzione della carica di amministratore, allora l'inizio dell'insediamento è determinato dalla data di iscrizione alla sezione speciale "imprese agricole".

Il sostegno all'avviamento è concesso anche se il giovane agricoltore non si insedia come il "solo" capo azienda. In ogni caso deve essere assicurato il controllo dell'azienda da parte dei beneficiari sia da soli o congiuntamente con altri giovani agricoltori (insediati da meno di 5 anni). In particolare:

1. nel caso di insediamento in una società di persone, avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la qualifica di amministratore e legale rappresentante della società per tutta la durata dell'impegno;

2. nel caso di insediamento in una società di capitali, avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la qualifica di socio amministratore e legale rappresentante della società per tutta la durata dell'impegno; inoltre i beneficiari devono possedere quote di capitale sociale sufficienti ad assicurare loro la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria;
3. nel caso di insediamento in una cooperativa agricola, avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la qualifica di amministratore e legale rappresentante della cooperativa per tutta la durata dell'impegno.

I requisiti di cui ai punti 2 e 3 devono essere posseduti anche in eventuali società controllanti o collegate.

Nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi come unico capo di azienda, le condizioni di accesso rimangono identiche. In ogni caso i giovani agricoltori debbono avere il controllo dell'azienda. Quindi il premio verrà riconosciuto a condizione che gli stessi esercitino pieno potere decisionale (potere di rappresentanza ordinaria e straordinaria), in base alle modalità proprie della tipologia societaria considerata e per un periodo pari almeno a quello di impegno alla conduzione aziendale.

Laddove una persona giuridica sia, da sola o congiuntamente, controllata da un'altra persona giuridica i requisiti di cui sopra si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola.

Sono ammissibili forme societarie che prevedono la presenza di più giovani aventi pari responsabilità e rappresentanza (firma congiunta) nella gestione della stessa, fermo restando che è possibile erogare al massimo **n. 1 premio per azienda** e che tutti i giovani agricoltori dovranno possedere i requisiti soggettivi richiesti per l'insediamento come unico capo dell'azienda e rispettare le medesime condizioni.

Le società dovranno avere una durata di almeno **8 anni** a partire dalla decisione individuale di concedere il sostegno al giovane imprenditore ed avere per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola in forma esclusiva.

La fine dell'insediamento è identificata con l'attuazione del piano aziendale, il cui inizio è successivo alla presentazione della domanda di sostegno.

Il richiedente deve inoltre registrare in SIAR, al momento della presentazione della domanda, il proprio recapito telefonico mobile e attivare il servizio di messaggistica automatica del SIAR presente su canale Telegram **seguendo la procedura disponibile sulla home page del SIAR** (<https://siar.regione.marche.it/web/HomePage.aspx>). L'iscrizione al canale Telegram con l'attivazione del servizio di messaggistica automatica del SIAR costituisce adempimento obbligatorio entro i termini previsti per il riesame di cui al paragrafo 6.2.3. **Oltre tale termine le domanda è dichiarata inammissibile al sostegno.**

5.1.2 Requisiti dell'impresa

Le imprese oggetto del nuovo insediamento, al momento della presentazione della domanda, devono risultare:

- 1) un'impresa non in difficoltà (cfr *Definizioni*);
- 2) una microimpresa o una piccola impresa, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
- 3) iscritte al Registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali - coltivatori diretti", della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). In caso di

più sedi, la sede principale di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve ricadere nelle Marche. In ogni caso gli investimenti dovranno essere realizzati sul territorio della Regione Marche e la superficie aziendale ricadente nel territorio regionale dovrà da sola garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità

- 4) iscritte all'Anagrafe delle Aziende agricole, con posizione debitamente validata (fascicolo aziendale);
- 5) devono avere una produzione standard:
 - ✓ pari ad almeno **12.000,00** Euro per le aziende ricadenti nelle zone C3 e D così come individuate dal PSR Marche 2014-2020. A tal fine l'80% della SAU deve ricadere in tali aree. Sono escluse dal calcolo della SAU le superfici forestali, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino);
 - ✓ pari ad almeno **16.000,00** Euro per le aziende ricadenti in altre zone;
 - ✓ inferiore a **200.000** Euro per tutte le aziende.

Il dimensionamento in termini di standard output è determinato nel piano aziendale con riferimento alle superfici colturali/allevamenti indicati dal richiedente e alla Tabella Produzioni Standard CREA (PS CREA) - 2013 Regione Marche (cfr. ALLEGATO 1 al presente bando). Il Piano Colturale e la Consistenza Zootecnica di riferimento sono quelle presenti nel fascicolo aziendale AGEA ultimo validato prima del rilascio della domanda di sostegno. Se in fase istruttoria verranno riscontrate differenze fra quanto dichiarato in domanda di sostegno e quanto riportato nella Domanda Unica di Pagamento (DUP) relativa all'annata agraria in corso, la PS verrà modificata e ricondotta a quanto dichiarato con la DUP. In ogni caso il richiedente dovrà dimostrare che la coltura indicata nel piano colturale sia andata a buon fine e venga utilizzata per lo scopo previsto (es colture porta seme, officinali, ecc.). Con apposito atto dell'A.d.G. sono definiti i valori di produzione standard per le tipologie di coltura/allevamento non ricomprese nella suddetta tabella, attraverso la comparazione con tipologie assimilabili in essa presenti. Colture/allevamenti eventualmente presenti in azienda o previsti dal PSA che non siano riconducibili secondo la suddetta Tabella alle tipologie valorizzate dal CREA non potranno essere computati. Ciascuna superficie può essere conteggiata una sola volta indipendentemente dal numero di coltivazioni che si avvicendano sulla medesima superficie. Per il calcolo dello Standard Output si fa riferimento alla metodologia illustrata dall'Allegato IV al Reg. (CE) n. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (cfr. ALLEGATO 3 al presente bando).

Per quanto riguarda le superfici agricole, ai fini del suddetto calcolo sono prese in considerazione soltanto quelle di cui l'impresa ha la disponibilità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente Sottomisura.

La disponibilità deve risultare a pena di inammissibilità da:

1. titolo di proprietà;
2. titolo di usufrutto;
3. un contratto di affitto scritto e registrato;
4. un atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopra-menzionate. Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate e validate in tutte le sezioni al più tardi 180 giorni prima della presentazione della domanda di sostegno, in particolare: fascicolo aziendale AGEA, elenco degli attrezzi e dei macchinari registrati a livello

regionale per la richiesta di carburante agricolo agevolato (ex UMA), anagrafe zootecnica e registri di stalla. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

LIMITI E DIVIETI

- Al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa non deve derivare dal frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare. Si considera frazionamento aziendale la cessione parziale dei fondi condotti in proprietà, usufrutto e enfiteusi a favore di parenti fino al 2 grado (figli/nipoti) e affini fino al 1 grado (generi/nuore). Non può, altresì, essere ammesso agli aiuti previsti dalla presente sottomisura il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", nonché la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni del coniuge qualora quest'ultimo risulti già titolare di impresa agricola. Sono, inoltre, escluse dagli aiuti le costituzioni ex novo di società tra coniugi, qualora uno dei due sia già titolare di azienda agricola individuale, nonché l'insediamento in una società preesistente qualora fra i soci amministratori figurino l'altro coniuge.
- Nel corso di durata del vincolo alla conduzione diretta da parte del giovane non sono consentite operazioni di subentro, fusioni o incorporazioni societarie, fatti salvi i casi di forza maggiore previsti dalla norma comunitaria.
- Non è consentito il co-insediamento di nuovi soggetti durante l'arco temporale di realizzazione del PSA, fatti salvi i casi di forza maggiore.
- Si precisa altresì che, qualora l'insediamento abbia luogo in una azienda già oggetto di un precedente insediamento agevolato dalla misura 112 del PSR 2007-2013, il cui beneficiario risulti ancora nel corso del periodo vincolativo alla conduzione aziendale, il grado di responsabilità del nuovo insediato potrà risultare condiviso equamente con il soggetto insediatosi precedentemente, equiparando questa situazione a quelle di pluri-insediamento contestuale.

5.1.3 *Requisiti del progetto*

Le imprese oggetto del nuovo insediamento, al momento della presentazione della domanda, devono presentare un **Piano di Sviluppo Aziendale (PSA)** per lo sviluppo dell'attività agricola. Il piano aziendale è oggetto di valutazione secondo i parametri indicati nel successivo paragrafo 5.4.1 e concorre a definire la posizione in graduatoria della domanda di premio.

Il PSA deve risultare conforme all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n 807/2014, deve dimostrare la validità del progetto di insediamento ed i suoi contenuti rispondere a quanto di seguito indicato. Da tale piano aziendale deve inoltre risultare che la situazione aziendale ad insediamento concluso, dovrà garantire la piena occupazione di almeno una unità lavorativa aziendale (ULA).

Il PSA, pena la decadenza dal premio per l'insediamento, dovrà necessariamente risultare avviato in data successiva a quella di presentazione della domanda di sostegno, ma entro 9 mesi decorrenti dalla data di assunzione della decisione individuale di concessione del premio.

Detta condizione sarà verificata sulla base dei seguenti elementi:

- a) in caso di azioni volte ad aumentare la dimensione fisica dell'azienda agricola, si farà riferimento alla data di stipula dei contratti di compravendita dei nuovi terreni (esclusi quindi quelli costituenti la consistenza aziendale al momento della domanda);

- b) in caso di azioni volte al riorientamento produttivo verso la qualità delle produzioni, si farà riferimento o alla data di notifica all'ente certificatore o alla data di iscrizione al regime di qualità sovvenzionato;
- c) in caso di previsione di frequenza a corsi di formazione, si farà riferimento alla data di avvio degli stessi;
- d) in caso di acquisto di beni/servizi diversi da quelli di cui ai punti precedenti, si farà riferimento alla data del documento di trasporto (DDT) o alla fattura accompagnatoria o alla data di pagamento di eventuali acconti/anticipi, se antecedente. Non rientrano nella presente categoria le spese sostenute propedeutiche alla predisposizione del PSA e del piano investimenti, quali onorari di professionisti e consulenti;
- e) nel caso di costruzione/ristrutturazione di beni immobili produttivi, si farà riferimento alla data di inizio dell'attività comunicata al Comune competente, quale risultante dal relativo titolo autorizzativo previsto dalla normativa edilizia vigente;
- f) nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. miglioramenti fondiari che prevedono la realizzazione di frutteti, drenaggi, impianti di irrigazione, ecc.), si farà riferimento alla data della comunicazione d'inizio dei lavori inoltrata tramite SIAR o, in alternativa, alla data di inizio lavori riportata nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico progettista o del direttore dei lavori.

Per risultare ammissibile il **piano aziendale** deve essere compilato sulla base dell'ALLEGATO 11 al presente bando e deve contenere i seguenti elementi:

1. descrizione del soggetto richiedente e della situazione iniziale dell'azienda oggetto di insediamento;
2. descrizione dettagliata degli obiettivi di sviluppo dell'azienda, nei 3 anni interessati dal piano e se del caso le modalità di raggiungimento del livello minimo di occupazione aziendale al termine del piano;
3. descrizione delle tappe fondamentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi e loro temporizzazione annuale. La verifica del mancato raggiungimento di tali obiettivi annuali non determina una revoca dell'aiuto, ma costituisce per l'imprenditore un elemento di eventuale criticità gestionale;
4. particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola, con particolare riferimento a:
 - a. fabbisogno di formazione/consulenza del giovane imprenditore in modo particolare sulle tematiche ambientali. Nei casi di carenza formativa, in funzione del requisito della capacità professionale, il PSA dovrà obbligatoriamente contenere la previsione della formazione necessaria al raggiungimento di detta capacità;
 - b. investimenti previsti (programma analitico degli investimenti comprensivo di cronoprogramma);
5. modalità di erogazione del contributo (anticipo-SAL- Saldo) e sua temporizzazione annuale.
6. ogni altra azione ritenuta necessaria per lo sviluppo aziendale;
7. indicazione delle misure del PSR, oltre alla presente, a cui si intende accedere tra quelle previste nel pacchetto giovani del presente programma.
8. dimostrare una evoluzione evidente dell'azienda verso una maggiore competitività, attraverso:
 - a) **aumento sensibile della dimensione economica dell'azienda.** Tale condizione è considerata rispettata nel caso di un aumento della PS CREA di oltre il **18%** ottenuto con un investimento di almeno **15.000** Euro attraverso le seguenti possibili azioni previste dal piano stesso:
 - ✓ conversione di una superficie a seminativo ad una coltura permanente (cfr. definizioni), mediante investimenti realizzati nell'ambito del piano di sviluppo aziendale;
 - ✓ aumento del potenziale di allevamento aziendale, attraverso investimenti realizzati nell'ambito del piano di sviluppo aziendale;
 - ✓ acquisto di superfici agricole;

b) orientamento produttivo verso produzioni di qualità oggetto di sostegno della sottomisura 3.1.

Le produzioni di qualità oggetto di sostegno della sottomisura 3.1 sono indicate nella relativa scheda di misura e vengono di seguito elencate:

- Produzioni di qualità di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresi i prodotti di montagna;
- Produzioni di qualità di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico;
- Produzioni di qualità di cui al Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per le bevande spiritose;
- Produzioni di qualità di cui al Reg. (CEE) n. 160/91 del Consiglio per le indicazioni geografiche dei vini aromatizzati;
- Produzioni di qualità di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo;
- Produzioni di qualità di cui al Regime di qualità regionale, conforme alle condizioni previste all'articolo 16, par.1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 di cui alla Legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23 – marchio regionale QM approvato con Comunicazione della Commissione SG(2005) D/52789;
- Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata istituito con la legge 3 febbraio 2011 n. 4, e conforme alle condizioni previste all'articolo 16, par.1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Regimi facoltativi conformi all'articolo 16, par.1, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013. I regimi di qualità riconosciuti dallo Stato italiano ammessi al sostegno sono i seguenti: SQNPI - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4), notifica n. 2012/0387/I (Direttiva 98/34/CE), Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali dell'8 maggio 2014 (<http://www.reterurale.it/produzione> integrata)

Tale condizione è considerata rispettata nei seguenti casi:

- ✓ introduzione in azienda della certificazione delle produzioni biologiche o suo mantenimento sul **100%** delle produzioni aziendali, sia animali che vegetali;
- ✓ introduzione in azienda di indicazioni di qualità (produzione integrata, prodotto di montagna, QM, DOP, IGP, STG, ecc.) o suo mantenimento per almeno il **50%** della PS CREA aziendale (sono escluse dal calcolo le produzioni biologiche).

c) riorientamento produttivo con l'acquisizione in azienda delle fasi successive alla produzione. Tale condizione è considerata rispettata nei seguenti casi:

- ✓ aumento, in termini di produzione standard, della capacità produttiva aziendale di oltre il **24%** ottenuto con un investimento di almeno **15.000,00** Euro attraverso le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali previste dal piano di sviluppo aziendale. La PS di riferimento per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo è la Produzione Standard Totale Aziendale (PS Az.) (cfr. definizioni) con esclusione delle attività connesse;

d) introduzione economicamente significativa di attività di diversificazione o multifunzionalità di cui alla sottomisura 6.4A in azienda. Tale condizione è considerata rispettata, nel seguente caso:

- ✓ aumento di oltre il **18%** della incidenza delle attività di diversificazione o di multifunzionalità sulla **PS Az.**, tramite investimenti realizzati nell'ambito del piano di sviluppo aziendale di almeno **15.000,00** Euro.

- e) **azioni incisive di adeguamento e/o mitigazione dei cambiamenti climatici (forte risparmio di acqua e/o energia).** Tale condizione è considerata rispettata, con la realizzazione di almeno **15.000,00** Euro di investimenti per le seguenti finalità:

- ✓ conversione di sistemi di irrigazione per scorrimento o a pioggia in sistemi di microirrigazione. Il raggiungimento della priorità è dimostrato con la realizzazione di un impianto in grado di servire contemporaneamente tutta la superficie oggetto di conversione;
- ✓ investimenti aziendali pari ad almeno il **30%** della **PS Az.**, strettamente finalizzati al risparmio energetico, tra quelli indicati nella seguente tabella:

Investimenti finalizzati al risparmio energetico
Coibentazione fabbricati: Gli interventi di coibentazione di un fabbricato riguardano sostanzialmente l'isolamento dei componenti opachi verticali e orizzontali e la sostituzione dei componenti finestrati. Per poter ottenere la priorità l'edificio deve essere dotato di impianti di riscaldamento/raffrescamento ed un tecnico abilitato deve certificare che a fine investimento verranno rispettati i requisiti di trasmittanza termica U [W/(m ² K)] richiesti per accedere alla detrazione fiscale, naturalmente lo sgravio fiscale / la cessione del credito / lo sconto in fattura non sono cumulabili con la richiesta di contributo sulla misura 4.1 e 6.4.
Efficientamento energetico delle serre: <ul style="list-style-type: none"> • Serre con alto indice di "mantenimento del calore"; • Pannelli fotovoltaici (non integrati nella copertura della serra) e caldaie a biomasse ad esclusivo utilizzo della serra stessa.
Sostituzione di coperture in eternit con contestuale installazione di pannelli fotovoltaici (l'impianto deve essere dimensionato alle effettive esigenze aziendali, In ogni caso, la dimensione produttiva non può superare i 250 KW).
Riscaldamento e raffrescamento con impianti a pompe di calore.
Investimenti strettamente finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili rapportati alle esigenze aziendali (biomasse aziendali, eolico, idroelettrico e geotermico)

- f) **introduzione in aziende zootecniche di standard di benessere degli animali superiore agli obblighi di legge.** Tale condizione è considerata rispettata, nel seguente caso:

- ✓ realizzazione di investimenti aziendali di almeno **15.000,00** Euro finalizzati all'adozione di tecniche di allevamento che migliorano il benessere degli animali al di là di quelle che sono le condizioni minime previste dalla normativa vigente e dal regime di condizionalità. Gli investimenti possono interessare i seguenti settori: a) gestione igienico sanitaria dei locali di ricovero; b) delimitazione di aree destinate a quarantena ed infermeria; c) miglioramento delle condizioni di stabulazione; d) accesso all'aperto; e) qualità dell'acqua e degli alimenti.
Un veterinario iscritto all'albo dell'ordine professionale deve attestare che gli investimenti proposti / realizzati permettono di raggiungere un livello di benessere degli animali superiore agli obblighi di legge.

Tali investimenti sono realizzati in aziende in cui la Produzione Standard costituita dagli allevamenti zootecnici rappresenta oltre il **18%** del totale della **PS Az.**

- g) **introduzione in azienda di una rilevante innovazione tecnologica.** Tale condizione è considerata rispettata, nel caso di:

- ✓ investimenti aziendali pari ad almeno il **30%** della **PS Az.** e comunque non inferiori a **15.000,00** Euro, finalizzati all'introduzione di una o più innovazioni tecnologiche in azienda;

9. prevedere che il/i giovane/i acquisisca/no la qualifica di "agricoltore inattività" di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 entro **18 mesi** dalla decisione individuale di concedere il sostegno;

10. conseguire un punteggio di merito, sulla base dei criteri di priorità descritti nella Tabella di cui al successivo paragrafo 5.4.1, non inferiore a **0,15** ottenuto con i soli criteri da A a G.

DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL PSA

Il PSA dovrà essere redatto nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- ✓ ogni investimento potrà concorrere ad un solo obiettivo;
- ✓ l'ipotesi di situazione aziendale al termine del PSA è verificata con il metodo della **PS Az.**, sulla base delle colture/consistenza zootecnica effettivamente costituenti il Piano colturale aziendale nell'ultimo anno di attuazione del PSA.

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PSA

Il piano deve avere un profilo temporale massimo di 3 anni dalla data della decisione individuale di concedere il sostegno, al termine dei quali andrà verificato il rispetto degli obiettivi individuati.

ULTERIORI LIMITAZIONI, VINCOLI E PREROGATIVE

Con riferimento al PSA sono identificati i seguenti ulteriori vincoli, limitazioni e prerogative:

- ✓ qualora al PSA sia collegato un piano d'investimenti che faccia riferimento ad investimenti necessari per ottemperare a requisiti comunitari vigenti, è dato un termine non superiore a **24 mesi** dall'insediamento per adeguare l'azienda a detti requisiti; la rispondenza a tale termine sarà verificata in sede di accertamento finale sulla completa e corretta realizzazione del PSA. In caso di riscontro negativo il premio ed il contributo saranno revocati e gli importi eventualmente già liquidati saranno recuperati;
- ✓ in caso di azienda con produzioni vitivinicole, al termine del PSA questa dovrà essere in regola con i diritti di reimpianto, o comunque aver effettuato gli investimenti nel rispetto del vigente regime autorizzatorio;
- ✓ qualora il PSA preveda l'accesso contemporaneo alle misure 4.1. e 6.4A. per il finanziamento di investimenti ammissibili e coerenti con i fabbisogni aziendali, dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie alla valutazione delle relative domande di finanziamento. La decadenza della domanda sulla sottomisura 6.1 costituirà motivo di riduzione del contributo per le domande correlate del "pacchetto giovani", in relazione alla specifica DGR.

Criteri per verificare l'incremento di Dimensione Economica dell'azienda

L'incremento di Dimensione Economica dell'azienda (D.E.), espresso in PS CREA), si valuta in base alla situazione aziendale conseguente alla realizzazione del PSA presentato dal giovane contestualmente alla domanda di sostegno.

L'incremento di D.E. dovrà essere dimostrato mediante raffronto tra la D.E. di partenza e quella conseguita successivamente al completamento del PSA. Detta D.E. sarà calcolata per la situazione *ex ante* sulla base delle colture/allevamenti risultanti dal piano colturale e consistenza zootecnica presenti al momento della domanda, per la situazione *ex post* in base alla situazione prevista e conseguita ad avvenuta realizzazione del PSA. Il piano colturale e la consistenza zootecnica di riferimento sono quelle presenti nel fascicolo aziendale AGEA ultimo validato prima del rilascio della domanda di sostegno / pagamento se confermate con la DUP. In ogni caso il richiedente dovrà dimostrare che la coltura indicata nel piano colturale sia andata a buon fine e venga utilizzata per lo scopo previsto (colture porta seme, officinali, ecc.). Per il calcolo della PS iniziale (requisito di accesso) è possibile utilizzare solo i valori standard CREA (cfr. ALLEGATO 1 al bando), mentre per il calcolo della PS finale è possibile utilizzare sia i valori standard CREA che quelli regionali (cfr ALLEGATO 2 al bando).

5.2 Tipologia dell'intervento

5.2.1 Aiuto all'avviamento della nuova impresa

La sottomisura prevede la concessione di un **aiuto all'avviamento** per l'insediamento di "giovani agricoltori" che si impegnano a proseguire l'attività agricola, in qualità di capo azienda, per almeno **8 anni** dalla decisione individuale di concessione del sostegno.

L'aiuto viene concesso nell'ambito di un "pacchetto giovani" finalizzato ad attuare un piano di sviluppo aziendale, che deve essere **avviato entro nove mesi** dalla decisione individuale di concedere il sostegno e concludersi entro **36 mesi**. Tale periodo può essere elevato a **48** nei seguenti casi, debitamente giustificati:

- ✓ Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 che possono essere riconosciute nei seguenti casi:
 - a. il decesso del beneficiario;
 - b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c. una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - e. un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - f. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Il giovane agricoltore avvia il processo di insediamento **entro i 24 mesi antecedenti** la presentazione della domanda di sostegno e termina l'insediamento stesso con il completamento della realizzazione del piano aziendale, nei termini sopra indicati.

Il processo di insediamento si considera avviato con l'iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali - coltivatori diretti", della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), oppure con l'assunzione della carica di amministratore per le società di persone o di socio amministratore (unico o delegato) per le società di capitali e cooperative qualora le società risultino già iscritte nella sezione speciale "imprese agricole".

Il processo di insediamento termina al completamento della realizzazione del piano aziendale.

Il giovane che si insedia assume gli impegni riportati nel paragrafo 7.6.

5.2.2 Finanziamento del piano di sviluppo aziendale con altre sottomisure del PSR

Il sostegno al primo insediamento di giovani agricoltori, oltre all'aiuto all'avviamento della Sottomisura 6.1, si realizza anche con il sostegno delle seguenti sottomisure:

- **Sottomisura 4.1.** – Con la quale possono essere cofinanziati gli investimenti strutturali relativi ad attività produttive agricole, finalizzati al miglioramento della competitività sostenibile delle nuove aziende create dai giovani;
- **Sottomisura 6.4A.** – Che può cofinanziare gli investimenti strutturali relativi alle seguenti attività connesse all'agricoltura:
 - attività non agricole nel settore dell'agriturismo;
 - attività non agricole nel settore dei servizi sociali (Agrinido);
 - attività non agricole nel settore dei servizi sociali (Longevità attiva);
 - attività non agricole nel settore della trasformazione di prodotti Allegato I del trattato solo come input.

- **Sottomisura 1.1.** – Che finanzia progetti formativi per il giovane imprenditore agricolo;
- **Sottomisura 2.1.** – Che finanzia servizi di consulenza nelle aziende oggetto di insediamento.

Qualora il progetto di insediamento venga ammesso al sostegno, sono finanziate tutte le forme di aiuto sopra descritte, contenute nel piano aziendale dell'intero "pacchetto giovani", fatti salvi i criteri di ammissibilità delle singole sottomisure. Tali aiuti possono essere erogati direttamente all'imprenditore come nel caso delle sottomisure 4.1 e 6.4A, ovvero possono essere garantiti i servizi di consulenza (SM 2.1.) o di formazione (SM 1.1.) per il tramite degli organismi selezionati per tali attività.

Per tutte le condizioni di accesso alle suddette sottomisure si rimanda alle relative specifiche disposizioni contenute nell'ALLEGATO B al decreto di approvazione del presente bando. In particolare:

Per la sottomisura 4.1 si rimanda alle specifiche disposizioni di cui all'ALLEGATO B1.

Per le sottomisure 6.4A, azioni 1, 2a, 2b, 4 si rimanda alle relative specifiche disposizioni di cui agli ALLEGATI B2, B3, B4.

Per tutte le condizioni di accesso alle sottomisure 1.1 e 2.1 si rimanda alle disposizioni contenute nei relativi bandi.

5.3 Spese ammissibili

L'eleggibilità della spesa decorre dal giorno successivo alla data di protocollazione della domanda di sostegno. Affinché la spesa sia ammissibile, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento. Inoltre, ciascuna fattura o documento contabile equipollente, deve recare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. Ciò al fine di favorire la registrazione con codice contabile separato nel rispetto di quanto indicato nella lettera c punto i del comma 1 dell'articolo 66 del Reg UE n.1305/2013. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, **pena l'inammissibilità della spesa**. L'obbligo dell'apposizione della suddetta codifica non si applica ai pagamenti non frazionabili (ad esempio stipendi, versamento oneri riflessi, IVA se non recuperabile, costi generali, ecc.) purché venga garantita comunque la tracciabilità dei pagamenti e la riconducibilità degli stessi al progetto.

5.3.1 Spese ammissibili per la sottomisura 6.1

Trattandosi di aiuto forfettario all'avviamento dell'impresa non si prevede la rendicontazione del premio, ma solo degli investimenti e delle spese relative alle singole sottomisure attivate con il pacchetto giovani ed indicate nel piano aziendale.

5.3.2 Spese ammissibili per le altre sottomisure del Pacchetto Giovani

Per tutte le condizioni di ammissibilità delle spese relative alle sottomisure del pacchetto giovani, si rimanda alle relative specifiche disposizioni.

5.3.3 Entità dell'aiuto all'avviamento della nuova impresa

L'importo del sostegno è diversificato in base alla situazione socio-economica delle aree oggetto del primo insediamento del giovane imprenditore. In particolare, le aree a più elevato livello di ruralità D e C3 (ALLEGATO 4) presentano le maggiori criticità, pertanto in tali aree viene concesso l'aiuto più elevato:

- ✓ 50.000,00 Euro / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in aree C3 e D così come individuate dal PSR Marche 2014-2020. A tal fine almeno l'80% della SAU deve ricadere in tali aree, sono escluse dal calcolo della SAU le superfici forestali, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino);
- ✓ 35.000,00 Euro / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in altre aree.

È possibile erogare al massimo n. 1 premio per azienda.

Tale aiuto è erogato in due o tre rate. La prima rata è pari al 70% dell'aiuto e può essere erogata immediatamente dopo l'approvazione del sostegno, previa comunicazione di avvio del PSA che dovrà avvenire entro 9 mesi dalla concessione. La seconda rata, pari al 20% dell'aiuto, può essere erogata in occasione di un Stato Avanzamento Lavori (SAL), da richiedere entro 24 mesi dalla concessione del contributo. Il saldo finale è erogato previa verifica della completa e corretta attuazione del piano di sviluppo aziendale e del conseguimento dei requisiti eventualmente mancanti.

5.3.4 Entità degli aiuti delle misure del piano di sviluppo aziendale

Per tutte le condizioni relative agli importi ammissibili ed alle percentuali di aiuto delle sottomisure del pacchetto giovani, si rimanda alle relative specifiche disposizioni.

5.4 Selezione delle domande di sostegno

5.4.1 Criteri utilizzati per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale, avviene sulla base dei seguenti criteri.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Aumento sensibile della dimensione economica dell'azienda.	15%
B. Orientamento produttivo verso produzioni di qualità oggetto di sostegno della sottomisura 3.1.	10%
C. Riorientamento produttivo con l'acquisizione in azienda delle fasi successive alla produzione	14%
D. Introduzione economicamente significativa di attività di diversificazione o multifunzionalità di cui alla sottomisura 6.4A in azienda	14%
E. Azioni incisive di adeguamento e/o mitigazione dei cambiamenti climatici	9%
F. Introduzione in aziende zootecniche di standard di benessere degli animali superiore agli obblighi di legge	9%

G. Introduzione in azienda di una rilevante innovazione tecnologica	9%
H. Ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 dell'azienda di nuovo insediamento	10%
I. Giovani con formazione specifica e/o esperienza nel settore	10%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. Aumento sensibile della dimensione economica dell'azienda.	Punti
- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il raggiungimento dell'obiettivo a) di cui al capitolo relativo ai requisiti di accesso connessi al progetto, attraverso investimenti nei settori zootecnici	1
- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il raggiungimento dell'obiettivo a) di cui al capitolo relativo ai requisiti di accesso connessi al progetto, attraverso investimenti nei settori delle colture permanenti (cfr. definizioni),	0,8
- Acquisto di superfici agricole	0,6
- Altre domande	0

Nel caso in cui la spesa minima di **15.000** Euro è raggiunta con più di una tipologia d'azione di cui all'obiettivo a), la valutazione assegnata farà riferimento all'azione con punteggio più basso tra quelle che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo.

B. Orientamento produttivo verso produzioni di qualità oggetto di sostegno della sottomisura 3.1.	Punti
- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il raggiungimento dell'obiettivo b) di cui al capitolo relativo ai requisiti di accesso connessi al progetto	1
- Altre domande	0

C. Riorientamento produttivo con l'acquisizione in azienda delle fasi successive alla produzione	Punti
- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il raggiungimento dell'obiettivo c) di cui al capitolo relativo ai requisiti di accesso connessi al progetto	1
- Altre domande	0

D. Introduzione economicamente significativa di attività di diversificazione o multifunzionalità di cui alla sottomisura 6.4A in azienda.	Punti
--	--------------

- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il raggiungimento dell'obiettivo d) di cui al capitolo relativo ai requisiti di accesso connessi al progetto	1
- Altre domande	0

E. Azioni incisive di adeguamento e/o mitigazione dei cambiamenti climatici.	Punti
- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il raggiungimento dell'obiettivo e) di cui al capitolo relativo ai requisiti di accesso connessi al progetto	1
- Altre domande	0

F. Introduzione in aziende zootecniche di standard di benessere degli animali superiore agli obblighi di legge.	Punti
- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il raggiungimento dell'obiettivo f) di cui al capitolo relativo ai requisiti di accesso connessi al progetto	1
- Altre domande	0

G. Introduzione in azienda di una rilevante innovazione tecnologica.	Punti
- Gli investimenti proposti riguardano le strutture, gli impianti e le attrezzature finalizzati ad introdurre in azienda tecniche relative all'agricoltura ed alla zootecnia di precisione e ICT (ad esclusione delle tipologie di investimento finalizzate alla conservazione del suolo ed alla riduzione dell'uso di fitofarmaci e fertilizzanti)*	1
- Investimenti innovativi in attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale, che permettono di ridurre l'uso di fitofarmaci e fertilizzanti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - sistemi di recupero del prodotto; - sistemi di blocco dell'erogazione in assenza di vegetazione - sistemi a basso volume, elettrostatici o altri sistemi antideriva; - dispositivi elettronici o pneumatici di regolazione della dose di concime o dotati di sistemi di interrimento. 	0,7
- Investimenti innovativi in attrezzature per la conservazione del suolo relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - semina sul sodo; - minima lavorazione che prevedono almeno 2 lavorazioni con un unico passaggio; - gestione delle cover crops; - gestione dell'inerbimento, diserbo fisico/meccanico (es. pirodiserbo, lavorazione interceppo, ecc...) 	0,4
- Investimenti non innovativi	0

Nel caso in cui la spesa minima di **15.000** Euro è raggiunta con più di una tipologia d'azione di cui all'obiettivo g), la valutazione assegnata farà riferimento all'azione con punteggio più basso tra quelle che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo.

*La verifica sul possesso del requisito di priorità relativo all'agricoltura e zootecnia di precisione e ICT è effettuata da una commissione, nominata con apposito atto dall'A.d.G., sulla base della griglia di valutazione di cui alla seguente tabella:

G.1	L'innovazione proposta è finalizzata ad introdurre in azienda tecniche relative all'agricoltura ed alla zootecnia di precisione e ICT, quali ad esempio: 1. sistemi globali di rilevazione tramite satellite e relativi sistemi di analisi, elaborazione, archiviazione e visualizzazione dei dati; 2. sistemi di guida semiautomatici ed automatici; 3. mappatura delle produzioni su colture estensive, industriali e vite; 4. sensori per la rilevazione degli indici di vegetazione delle colture e/o per la caratterizzazione del terreno; 5. sensoristica applicata alle macchine e alle attrezzature sia ad uso interno che esterno; 6. modelli di supporto alle decisioni, modelli previsionali di caratteri climatico, agronomico-zootecnico, economico, ecc. per ogni tipo di situazione, coltura e allevamento; 7. operatrici in grado di leggere mappe di prescrizione per tutte le operazioni colturali ed in grado di modificare in tempo reale la loro funzionalità sulla base delle variabili condizioni di lavoro.				100	
G.2	L'innovazione proposta è supportata da una relazione tecnica, sottoscritta da un professionista, che dimostri che l'investimento è perfettamente funzionale alla situazione aziendale di partenza garantendone un elevato incremento dell'efficienza produttiva e qualitativa e sia al contempo adeguata all'impresa in termini di rapporto costi-benefici	1	L'innovazione proposta è supportata da una relazione tecnica, sottoscritta da un professionista, che dimostri che l'investimento è appena adeguata e funzionale alla situazione aziendale di partenza garantendone un parziale incremento dell'efficienza produttiva e qualitativa e sia comunque adeguata all'impresa in termini di rapporto costi-benefici	0,5	Altri investimenti per cui non è evidenziata la funzionalità per l'azienda nonché un adeguato rapporto costi-benefici	0,0
G.3	La relazione è supportata da specifici riferimenti scientifici, con relativa adeguata documentazione, che dimostri chiaramente tutti i potenziali vantaggi dell'innovazione e che evidenzi come questi si siano effettivamente palesati in situazioni aziendali analoghe	1	La relazione è supportata da specifici riferimenti scientifici, con relativa adeguata documentazione, che dimostri chiaramente tutti i potenziali vantaggi dell'innovazione	0,5	La relazione non è adeguatamente supportata da riferimenti scientifici e documentali	0,0

Al fine del riconoscimento della priorità ai singoli investimenti, il punteggio ottenuto dagli stessi moltiplicando il valore di G.1 per i coefficienti qualitativi G.2 e G.3 ($G1 \times G2 \times G3$), deve risultare non inferiore a 25.

H. Ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 dell'azienda di nuovo insediamento.	Punti
- Domande presentate da aziende ubicate in area D	1
- Domande presentate da aziende ubicate in area C3	0,8
- Domande presentate da aziende ubicate in area C2	0,3
- Altre domande	0

Il criterio H fa riferimento alle caratteristiche specifiche del fondo oggetto di insediamento, relativamente alla sua ubicazione.

L'assegnazione del punteggio viene effettuata sulla base della classificazione dei Comuni della Regione ai sensi della zonizzazione del PSR 2014-2020 (ALLEGATO 4 al presente bando). Per l'assegnazione della priorità si farà riferimento in ogni caso alla prevalenza della SAU in area D, C3 e C2 (oltre l'80% della SAU totale). In caso di aziende che superino l'80% della SAU sommando le aree D e C3 si assegnerà punteggio di 0,8, in caso di superamento dell'80% della SAU sommando le aree D, C3 e C2 si assegnerà punteggio di 0,3.

Sono escluse dal calcolo della SAU le superfici forestali, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino).

I. Giovani con formazione specifica e/o esperienza nel settore	Punti
- Domande presentate da giovani in possesso di una laurea attinente al settore agrario, forestale o veterinario	1
- Domande presentate da giovani in possesso di un diploma di perito agrario o agrotecnico	0,6
- Domande presentate da giovani con esperienza almeno triennale come operaio agricolo, bracciante, o coadiuvante di impresa agricola familiare	0,3
- Altre domande	0

Per l'assegnazione della priorità il richiedente deve dichiarare in domanda il titolo di studio posseduto, la data di acquisizione e l'istituto che lo ha rilasciato. Il titolo verrà valutato solo se attinente al settore agrario, forestale o veterinario e se riconosciuto dalla classificazione normativa vigente. L'esperienza professionale invece dovrà essere dimostrata mediante l'iscrizione all'INPS come lavoratore agricolo (operaio agricolo, bracciante, o coadiuvante di impresa agricola familiare).

5.4.2 Modalità di formazione della graduatoria

È prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D-E-F-G-H-I) di cui al paragrafo 5.4.1.;
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a **0,15** ottenuto con i soli criteri da A a G.

Le domande ammesse alla graduatoria verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria del presente bando.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati in istruttoria domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo. Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; in nessun caso il punteggio può aumentare.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal richiedente con età minore. In caso di insediamento plurimo viene calcolata la media aritmetica delle età dei giovani che si insediano.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di sostegno

I termini del procedimento sono fissati in **120** giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 6.2.3) interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine indicato. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

Non è possibile presentare una domanda di sostegno a valere sul presente bando nel caso di partecipazione al bando sottomisura 6.1, approvato con DDS n 887/AEA del 10 settembre 2021 e ss.mm., salvo il caso in cui ricorra una delle ipotesi di seguito indicate:

- Rinuncia alla prima domanda da parte del richiedente;
- Prima domanda dichiarata non ammissibile.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

Nel caso in cui il giovane si insedi in un'azienda i cui terreni ricadono in diverse localizzazioni territoriali anche fuori regione, la competenza territoriale sarà determinata dalla sede di iscrizione nel registro delle imprese – sezione imprese agricole della CCIAA.

Nel caso di insediamento plurimo, nella domanda di sostegno devono essere indicati i dati anagrafici dei giovani che si insediano e che richiedono il premio. La domanda di sostegno deve essere sottoscritta da entrambi gli amministratori (solo se entrambi rivendicano il premio).

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

Oltre ai dati identificativi del richiedente ed al suo recapito telefonico mobile (intestato all'imprenditorie agricolo beneficiario/famigliare o convivente), la domanda deve contenere a pena di inammissibilità:

1. **PSA** compilato in tutte le sue parti, così come descritte al paragrafo 5.1.3 del presente bando;
2. **Dichiarazione del Richiedente**, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesta l'iscrizione alla gestione agricola INPS, anche con riserva;
3. **Dichiarazione del Richiedente**, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesta l'iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale imprese agricole o piccoli imprenditori individuali - coltivatori diretti, della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.).
4. **L'assunzione degli impegni** descritti al paragrafo 7.6 del presente bando.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di premio a valere sulla sottomisura 6.1 ed eventuali domande di contributo ad esse collegate sulle misure 1.1, 2.1, 4.1 e 6.4A potranno essere presentate a partire dal **22/02/2022** e fino al giorno **14/04/2022 ore 13.00**, termine perentorio.

La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando nonché da quanto richiesto dagli adempimenti specifici (ALLEGATO B) relativi altre sottomisure del pacchetto in caso di domanda multimisura.

Le domande di premio dovranno risultare presentate entro e non oltre 24 mesi dalla fase iniziale del processo di insediamento (vedi paragrafo 5.1.1. punto 2).

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione;

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda

Nessun allegato previsto.

6.1.4 Documentazione prevista per accedere al sostegno delle sottomisure attivate a pena di inammissibilità

Per tutta la documentazione necessaria per accedere al contributo delle sottomisure del pacchetto giovani, si rimanda alle specifiche disposizioni contenute nell'ALLEGATO B al decreto di approvazione del presente bando.

6.1.5 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi

“Le domande di sostegno, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”⁸

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo.

⁸ (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre “Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi.

In ogni caso la correzione di errore palese NON può MAI determinare l'aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno

Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente per la gestione di tutti gli atti relativi alla partecipazione ad un bando sia rappresentato da un altro soggetto, deve trasmettere all'AdG una procura speciale contenente:

- I dati del soggetto delegato,
- Le attività delegate;

Il potere di rappresentanza si intende conferito sino al compimento di tutti gli adempimenti relativi alla partecipazione al bando.

La procura deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di un proprio documento di identità in corso di validità.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata.⁹

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Le comunicazioni del beneficiario devono essere effettuate mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione come di seguito specificato.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine di 30 giorni entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, esclusivamente attraverso il SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al

⁹ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragrafo 7.1. del presente bando.

destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I **controlli amministrativi** sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con altre misure del PSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di **90** giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

I controlli riguardano in particolare:

- ✓ **verifica di validità tecnica del piano di sviluppo aziendale;**

La verifica ha ad oggetto i parametri indicati al paragrafo 5.1.3. "Requisiti del progetto" del presente bando

- ✓ **verifica della congruità dei prezzi relativi ai singoli investimenti proposti;**

La verifica della congruità sarà effettuata in relazione alle misure attivate con il pacchetto.

- ✓ **verifica di conformità degli investimenti alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.**

È data facoltà all'istruttore di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sull'iniziativa progettuale, in particolare:

- a) per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- b) per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- c) per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della sottomisura.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- d) la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- e) le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragrafo 5.4.1 e documentati dai beneficiari.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda o in caso di riduzione del punteggio di priorità dichiarato in domanda, si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- del punteggio assegnato;
- della spesa ammessa per singolo-investimento (solo per le misure 4,1 e 6.4A);
- del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- del contributo concedibile;
- del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3.).

6.2.3 Richiesta di riesame

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere, esclusivamente attraverso SIAR, il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM¹⁰), attraverso la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti (**tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione¹¹**).

Il SIAR non consentirà la presentazione della richiesta oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva) dalla data di invio della PEC

Tali istanze saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- 1) ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;

o, in alternativa,

- 2) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale di misura predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

Sulla base della graduatoria unica regionale si procederà alla concessione del premio e dell'eventuale contributo collegato al Piano degli Investimenti (P.I.) nei limiti della disponibilità finanziaria relativa a ciascun tipo di operazione.

Sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile in graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite. L'assegnazione del premio e dell'eventuale contributo collegato al P.I. avverrà nel

¹⁰ Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

¹¹ Non rientra nella fattispecie l'adempimento relativo all'iscrizione a Telegram

rispetto dei limiti previsti dalla disponibilità finanziaria di ciascuna sottomisura inclusa nel pacchetto giovani (cfr. paragr. 4.).

Prima dell'approvazione della graduatoria, potranno essere integrate le risorse assegnate al pacchetto al fine di garantire il pieno utilizzo della disponibilità finanziaria prevista per la sottomisura 6.1.

Se ciò non fosse possibile, qualora la disponibilità finanziaria consenta il finanziamento del solo premio o del solo contributo, il giovane avrà facoltà di accettare tale finanziamento parziale, eventualmente procedendo a presentare una variante (aggiuntiva rispetto ai limiti ordinari) al fine di adattare il proprio progetto in funzione della nuova prospettiva finanziaria e fermo restando il permanere degli elementi di ammissibilità, nonché di un livello di priorità adeguato a mantenerne la finanziabilità.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento della Misura.

6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n.573/16 e DGR1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale_e_Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. **dal ricevimento della comunicazione;** o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. **dal ricevimento della comunicazione.**

Le comunicazioni di finanziabilità e di non finanziabilità sono inviate a firma del responsabile regionale di misura.

7. Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, indirizzate all'Organismo Pagatore AGEA, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'acconto/anticipo;
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo.

In questa fase inoltre i richiedenti possono presentare una richiesta di modifica del piano di sviluppo aziendale in conseguenza di varianti in corso d'opera o adattamenti tecnici agli investimenti previsti nelle sottomisure attivate (4.1 e 6.4A).

Si precisa che per le domande di variazione progettuale non è necessaria la comunicazione preventiva. Tali modifiche quindi possono essere eseguite senza preventiva autorizzazione sotto la responsabilità del

beneficiario ma devono comunque essere comunicate prima della domanda di pagamento (SAL / Saldo) per l'istruttoria che ne valuterà l'ammissibilità.

Le modifiche al piano di sviluppo aziendale sono ammissibili purché soddisfino le condizioni di ammissibilità e garantiscano il mantenimento di un punteggio minimo necessario per la finanziabilità (posizione utile in graduatoria).

Le modifiche ammesse che comportano una riduzione della spesa o le modifiche non ammissibili, determinano una riduzione del contributo ammesso. Le modifiche che comportano un aumento della spesa, non determinano un aumento del contributo riconoscibile e il differenziale tra la spesa inizialmente riconosciuta e la spesa a seguito di revisione è totalmente a carico del beneficiario.

7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare **2 richieste** di variante al progetto approvato. Da tale limite rimane esclusa l'eventuale variante presentata per adeguare il PSA per finanziamento parziale della domanda di sostegno (cfr. paragr. 6.2.4).

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile:

- ✓ modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- ✓ modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- ✓ cambio della sede dell'investimento fisso (cambiamento della particella in cui insiste l'investimento) se non determinato da cause di forza maggiore;
- ✓ modifiche del quadro economico originario, entro una percentuale massima del 50% degli importi ammessi al sostegno, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (es. stalla, vascone, sala di mungitura), un singolo impianto arboreo (es. frutteto, oliveto), una singola attrezzatura o macchina (es. impianto di mungitura, impianto di refrigerazione, trattrice). Le variazioni progettuali in riduzione di spesa, in ogni caso, non derogano in alcun modo al rispetto dei limiti massimi delle economie di spesa previsti per ciascuna misura del pacchetto.
- ✓ le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, per cui è necessaria la presentazione di SCIA/CILA.

7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di variante possono essere presentate **solo tramite SIAR**. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante fino a **60** giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

In caso di maggiori spese, tuttavia, il contributo non viene troncato a livello di singolo investimento inserito in domanda, ma sull'importo totale del contributo concesso.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità¹²).

7.1.2 Documentazione da allegare

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato. Nel caso in cui la variante interessi anche opere edili la corrispondente relazione sarà sottoscritta dal tecnico progettista o da professionista abilitato;
2. nel caso di opere edili, un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante come previsto dal sistema SIAR;
3. un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema SIAR.

7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 45 giorni.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel secondo e nel terzo caso la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM.

Il Dirigente responsabile di misura adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 Modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi "**modifiche progettuali non sostanziali**" i cambiamenti del progetto che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa.

A titolo meramente esemplificativo sono:

1. il cambio del crono programma.

¹² **Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni** 1. Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all'articolo 21, paragrafo 3, può disporre che la comunicazione alla banca dati informatizzata degli animali di un animale che non si trova più nell'azienda possa sostituire il ritiro scritto. 2. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. 3. I ritiri di cui al paragrafo 1 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

2. le soluzioni tecniche migliorative per interventi di tipo non edilizio, proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato.
3. cambio della sede dell'investimento fisso qualora non comporti il cambiamento della particella su cui insiste l'investimento.
4. le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio tali da non richiedere la presentazione di SCIA/CILA, come ad esempio:
 - ✓ modifica del materiale per la pavimentazione,
 - ✓ modifiche/aggiornamento della versione del modello di macchinario/impianto (le caratteristiche tecniche devono essere conformi a quelle del modello oggetto dei 3 preventivi originali),
 - ✓ modifiche impianti elettrici e idrici,
 - ✓ altezza dei rivestimenti- variazione del materiale infissi,
 - ✓ quantitativi dei materiali impiegati relativi alla struttura,
 - ✓ modifica dei tracciati delle recinzioni e/o drenaggi e/o impianti irrigui nell'ambito della stessa particella, etc.,

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

7.3 Domanda di pagamento dell'acconto/anticipo

Nel presente paragrafo vengono descritte le modalità di presentazione della domanda di pagamento e le procedure istruttorie con riferimento a tutte le sottomisure attivate nel "pacchetto giovani".

Il premio viene erogato in due o tre soluzioni tramite:

- ✓ una prima richiesta di acconto pari al 70% del premio concesso. Per poter ricevere il primo acconto è necessario dimostrare di aver avviato la realizzazione del PSA (cfr paragraf. 5.1.3);
- ✓ una seconda richiesta di acconto pari al 20% del premio concesso. Per poter ricevere il secondo acconto è necessario presentare contestualmente anche una richiesta di SAL, per una misura strutturale (4.1/6.4) inclusa nel "pacchetto giovani," entro e non oltre 24 mesi dalla decisione individuale di concedere il sostegno;
- ✓ una richiesta di saldo per la quota di premio non ancora erogata.

Nell'ipotesi che il beneficiario abbia aderito anche alla sottomisure 6.4A e/o alla sottomisure 4.1, può richiedere anche un anticipo del 50% del sostegno concesso per queste misure.

7.3.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>

Nell'ipotesi che il beneficiario richieda l'anticipo per la sottomisure 6.4A e/o la sottomisure 4.1, deve presentare una polizza di garanzia fideiussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa, per un importo pari al 100% dell'aiuto erogato in via anticipata.

La modulistica relativa alla fidejussione predisposta da AGEA OP è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento.

La fidejussione deve avere validità comunque fino alla liquidazione del saldo finale del premio, viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.

Alla domanda di anticipo deve essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva (ALLEGATI 8-9) al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.3.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche sono effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)

Nel presente paragrafo vengono descritte le modalità di presentazione della domanda di pagamento e le procedure istruttorie con riferimento a tutte le sottomisure attivate nel "pacchetto giovani".

Nel caso di attivazione delle Misure 4.1. e/o 6.4A. è possibile presentare una richiesta di stato avanzamento lavori (SAL) per la liquidazione dell'aiuto corrispondente ai lavori effettivamente eseguiti.

Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere richiesto massimo due volte. Nel caso il richiedente abbia presentato domanda di anticipo sulla sottomisura 4.1 e/o 6.4A il SAL può essere richiesto una sola volta.

Ogni domanda di SAL deve rappresentare almeno il 30% del contributo concesso per ciascuna sottomisura (4.1 e/o 6.4A).

È possibile erogare acconti fino all' **80%** dell'importo dell'aiuto totale concesso. Di conseguenza, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, l'acconto su SAL non potrà essere di importo superiore al **30%** del contributo concesso.

Nel caso di mancata erogazione dell'anticipo, l'acconto su SAL potrà essere di importo compreso fra **30% e 80%** del contributo concesso.

7.4.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata solo tramite SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> **fino a tre mesi prima** della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. Copia delle fatture e del relativo Documento di Trasporto. Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (Sdl). L'obbligo dell'apposizione della suddetta codifica non si applica ai pagamenti non frazionabili (ad esempio stipendi, versamento oneri riflessi, IVA se non recuperabile, costi generali, ecc.) purché venga garantita comunque la tracciabilità dei pagamenti e la riconducibilità degli stessi al progetto;
2. copia delle contabili dei pagamenti effettuati tramite conto dedicato (cfr. *definizioni*):
 - Copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
 - Copia assegni emessi per il pagamento delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento;
 - Per pagamenti eseguiti con Carta di credito e/o bancomat produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
3. copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziate le fatture rendicontate;
4. solo per gli interventi per i quali non sono disponibili i costi di riferimento, computi metrici consuntivi relativi alle opere edili eseguite;
5. copia del progetto esecutivo timbrato e firmato dal tecnico progettista abilitato, con visto di approvazione del Comune (ove ricorra) delle opere realizzate, qualora non sia stato precedentemente consegnato e/o siano intervenute varianti edilizie;
6. dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori, per le sole opere edili, che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con la sottomisura 6.1 – "pacchetto giovani" (ALLEGATO 5);
7. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal fornitore, ai sensi DPR 445/2000, che le macchine sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste da parte della ditta patti di riservato dominio e gravami di alcun genere, (ALLEGATO 7a);
8. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa dal fornitore, ai sensi DPR 445/2000, che arredi e attrezzature acquistate sono nuovi e che per la loro produzione non sono stati utilizzati pezzi usati e che non sussistono patti di riservato dominio e gravami di alcun genere, (ALLEGATO 7b);

9. in caso di contributo richiesto pari o superiore a 25.000 Euro entro il 31.12.2021 e nel caso di contributo richiesto pari o superiore a 5.000 Euro dal 1.1.2022: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm (ALLEGATO 8-9).

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall’art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.4.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche vengono svolte nell’arco temporale di 45 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel:

- verificare la presenza, l’adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico progettista, se dovuta;
- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata;
- verificare che le spese abbiano dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili.

7.5 Domanda di pagamento di saldo

Nel presente paragrafo vengono descritte le modalità di presentazione della domanda di pagamento e le procedure istruttorie con riferimento a tutte le sottomisure attivate nel “pacchetto giovani”.

7.5.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata solo attraverso SIAR all’indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>, entro il trentaseiesimo mese (fatte salve le eventuali proroghe concesse) dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno.

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere **le seguenti autodichiarazioni:**

- dichiarazione del Beneficiario, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesta la data e la sede di iscrizione alla gestione agricola INPS;
- dichiarazione dal Beneficiario, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici;
- dichiarazioni sostitutive di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, contenenti gli estremi delle comunicazioni al Comune dell’inizio e della fine dei lavori (per tutti gli investimenti finanziati) qualora non siano state precedentemente consegnate;
- dichiarazione sostitutiva con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato e/o presentato al Comune, valido al momento della presentazione della domanda, (Permesso di costruire - SCIA – CIL – CILA ecc.) secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali, qualora non sia stata precedentemente presentata;

- dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 contenenti gli estremi dell'agibilità/abitabilità rilasciata dal Comune e l'assenza di notificazioni contenenti l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
- dichiarazione sottoscritta dal beneficiario ai sensi degli art.46 e 47 con indicazione dei dati (data e protocollo) della presentazione della NIA (solo per i fabbricati adibiti a trasformazione e/o commercializzazione);
- dichiarazione sottoscritta dal beneficiario ai sensi degli art.46 e 47 con indicazione dei dati (data e protocollo) dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica o SCIA con attestazione di avvenuta presentazione (solo per la sottomisura 6.4A);

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- ✓ dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori, per le sole opere edili, del completamento delle opere finanziate e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con la sottomisura 6.1 – "pacchetto giovani" (ALLEGATO 6);
- ✓ modello unico di dichiarazione dei redditi relativo all'anno precedente, completo dei quadri IVA e IRAP;
- ✓ solo per gli interventi dove non sono disponibili i costi di riferimento, stato finale dei lavori analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario delle opere agricole o, solo per quanto non previsto, al prezzario delle opere pubbliche della Regione Marche vigente al momento della domanda di sostegno. Per le eventuali lavorazioni non previste dai due prezzari dovrà essere predisposta una specifica analisi del prezzo. Il computo metrico analitico consuntivo dovrà essere dettagliato per singolo investimento così come riportato nel piano degli investimenti presente in domanda di pagamento e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista;
- ✓ copia del progetto esecutivo timbrato e firmato dal tecnico progettista abilitato, con visto di approvazione del Comune (ove ricorra) delle opere realizzate, qualora non sia stato precedentemente consegnato e/o siano intervenute varianti edilizie;
- ✓ lay-out con evidenziati graficamente tutti gli interventi oggetto di finanziamento;
- ✓ circostanziata relazione a firma del direttore dei lavori nell'ipotesi di interventi di recupero in edilizia sostenibile (solo per la Mis. 6.4A);
- ✓ Copia delle fatture e del relativo Documento di Trasporto. Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli

estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (Sdi). L'obbligo dell'apposizione della suddetta codifica non si applica ai pagamenti non frazionabili (ad esempio stipendi, versamento oneri riflessi, IVA se non recuperabile, costi generali, ecc.) purché venga garantita comunque la tracciabilità dei pagamenti e la riconducibilità degli stessi al progetto;

- ✓ per i macchinari usati dovrà essere prodotta la fattura originale di acquisto del bene oggetto di finanziamento, nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, attestante l'assenza di vincolo di parentela o di legami societari tra cedente e acquirente;
- ✓ dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal fornitore, ai sensi DPR 445/2000, che le macchine sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste da parte della ditta patti di riservato dominio e gravami di alcun genere, (**ALLEGATO 7a**);
- ✓ dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa dal fornitore, ai sensi DPR 445/2000, che arredi e attrezzature acquistate sono nuovi e che per la loro produzione non sono stati utilizzati pezzi usati e che non sussistono patti di riservato dominio e gravami di alcun genere, (**ALLEGATO 7b**);
- ✓ dichiarazione asseverata di un tecnico che dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme (antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro);
- ✓ copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri **con evidenziate le fatture rendicontate**;
- ✓ documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione (es. demolizione di edifici sottoposti a ristrutturazione, drenaggi ecc.);
- ✓ in caso di contributo richiesto pari o superiore a 25.000 Euro entro il 31.12.2021 e nel caso di contributo richiesto pari o superiore a 5.000 Euro dal 1.1.2022: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm (**ALLEGATI 8-9**);
- ✓ documentazione attestante la partecipazione e il superamento del corso di formazione di 100 ore (se previsto nel PSA);
- ✓ Copia dei documenti contabili, nello specifico per i pagamenti effettuati con:
 - a) bonifico/ricevuta bancaria: copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
 - b) carta credito/Bancomat: estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
 - c) assegno: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile".

Entro i termini previsti per l'istruttoria della domanda di saldo¹³ il beneficiario dovrà produrre una dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesta di aver conseguito la qualifica di IAP con specifica della data di rilascio del certificato.

7.5.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

1. la verifica del mantenimento dei requisiti di accesso e del punteggio minimo richiesto per la finanziabilità della domanda;
2. la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano aziendale presentato con la domanda di sostegno. La mancata corrispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, in assenza di cause di forza maggiore, determinerà la revisione del sostegno accordato, fino al recupero totale delle provvidenze erogate.
3. l'effettuazione di un sopralluogo aziendale inteso a verificare:
 - l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti nel piano di sviluppo aziendale e rendicontati con le altre misure del pacchetto giovani finanziate;
 - il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma d'investimento;
 - la regolare esecuzione delle opere e degli acquisti previsti dal programma;
 - che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

7.6 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

1. adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda. Tale adeguamento sarà da effettuarsi integrando la domanda presentata, secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in un secondo tempo;
2. risultare "agricoltore in attività", così come definito dall'articolo 9 del Reg. (UE) n 1307/2013, **entro 18 mesi** dalla decisione individuale di concedere il sostegno;
3. condurre in qualità di capo azienda un'impresa agricola idonea per l'insediamento per **almeno 8 anni** dalla decisione individuale di concedere il sostegno;
4. acquisire il requisito di ammissibilità (capacità professionale) per il quale è stata richiesta una deroga, **entro 36 mesi** a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno;
5. acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) **entro 36 mesi** dalla decisione individuale di concedere il sostegno e a mantenerla per tutto il periodo di impegno di conduzione dell'impresa agricola in qualità di capo azienda;

¹³ 75 giorni dalla presentazione (su SIAR) della domanda di saldo.

6. avviare l'attuazione del piano di sviluppo aziendale entro **9 mesi** dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto;
7. realizzare il programma previsto dal piano di sviluppo aziendale (PSA) e rendicontare entro **36 mesi** dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno;
8. destinare in via esclusiva il contributo oggetto di istanza (solo per la sottomisura 4.1 e 6.4A) per la realizzazione dell'intervento proposto e con le modalità indicate nel progetto presentato;
9. realizzare l'intervento in modo conforme rispetto alle finalità della sottomisura e coerente con il progetto approvato;
10. rendere noto alla Struttura competente per territorio ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati;
11. garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati approvati per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili a decorrere dalla data di adozione dell'atto di autorizzazione al pagamento del saldo finale (solo per la sottomisura 4.1 e 6.4A).
12. non alienare per un periodo di 5 anni, i beni acquistati o ristrutturati grazie al contributo del pacchetto giovani. Al fine di individuare la decorrenza dell'obbligo, si fa riferimento alla data dell'atto di liquidazione del saldo finale (solo per la sottomisura 4.1 e 6.4A);
13. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo (solo per la sottomisura 4.1 e 6.4A);
14. consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione (compresa la consultazione del Sdl) da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
15. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
16. dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14. **(cfr paragr. 7.6.1)**

7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a rispettare i seguenti obblighi informativi:

a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:

1. per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 € e che non rientrano nel successivo punto 2), collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione nell'ambito del PSR comporta un investimento (ad esempio, in un'azienda agricola o alimentare) il cui sostegno pubblico totale supera 50.000 €, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

2. per gli investimenti per i quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 €, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo, di dimensioni rilevanti, per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione;
3. per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione

b) Entro la data di presentazione della domanda di saldo, e comunque entro 3 mesi dal completamento dell'operazione, il beneficiario espone una targa informativa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- i) il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;
- ii) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando l'emblema dell'Unione.

Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14; le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

7.7 Controlli e sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014¹⁴, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate con DGR

¹⁴ Articolo 63

Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

1 I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

1068/2019, DGR 706/2020 e DGR 246 dell'8/03/2021 e dai DDS 451/2019, DDS 468/2020 e DDS 140 del 12/03/2021.

7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può esclusivamente attraverso SIAR, osservazioni, eventualmente corredate da documenti (**tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione**), entro il termine perentorio di 10 giorni indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ✓ ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione
- ✓ ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità¹⁵.

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Deliberazione Amministrativa n. 95 del 02/07/2019 e la D.G.R. n. 846 del 06/07/2020 e n. 1165 del 03/08/2020.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli

¹⁵ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196.. Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).

estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in qualità di Autorità di Gestione del PSR Marche 2014/2020 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.